



**AGENZIA  
DELLE  
DOGANE**

Roma, 02.12.2002

*Protocollo:* 2961.02

*Rif.:*

*Allegati:* 1

Alle Direzioni Regionali dell' Agenzia  
delle Dogane

LORO SEDI

Agli Uffici Tecnici di Finanza

LORO SEDI

Alle Circoscrizioni Doganali

LORO SEDI

Agli Uffici delle Dogane di  
BIELLA – VERCELLI - REGGIO  
EMILIA – AREZZO – SASSARI  
PORTO EMPEDOCLE

Ai Laboratori Chimici Regionali

LORO SEDI

e, per conoscenza:

All' Area Gestione Tributi e Rapporti con  
gli Utenti

SEDE

All' Area Affari Giuridici e Contenzioso

SEDE

All' Ufficio del Direttore

SEDE

Al Comando Generale della Guardia di  
Finanza – III Reparto Operazioni  
Ufficio Fiscalita'

ROMA

Al Servizio Consultivo Ispettivo Tributario  
Gruppo II

ROMA

All' Amministrazione dei Monopoli di  
Stato

ROMA

Alla Confindustria  
Viale dell'Astronomia, 30  
00144 ROMA

Alla Confcommercio Piazza Belli 2,  
00153 ROMA

All'Associaz. fra le Società italiane per  
Azioni  
Piazza Venezia 11,  
00187 ROMA

Alla Federvini  
Via Mentana 2/b,  
00187 ROMA

All'Unione Italiana Vini  
Via S. Vittore del Teatro 3,  
MILANO

Alla Confcooperative  
Via Gigli d'oro 21,  
00186 ROMA

Alla Associaz. Naz. Coop. Agroalimentari  
Via Guattani 9,  
00161 ROMA

Alla Conf. Gen. dell'Agricoltura Italiana  
Corso Vittorio Emanuele 101,  
00186 ROMA

Alla Conf. Naz. Coltivatori Diretti  
Via XXIV maggio 43,  
00187 ROMA

Alla Confederazione Naz. Agricoltori  
Via Mariano Fortuny 20,  
00196 ROMA

All'Istituto Trentino del Vino  
Via del Suffragio 3,  
38100 TRENTO

All'Associazione Enologi Enotecnica  
Italiani - Viale Murillo,17  
MILANO

Al Comitato permanente di intesa  
fra le Organizzazioni Cooperative  
Via dei Gigli d'Oro,21 00186  
ROMA

**OGGETTO:** D.M. 27.03.2001, n. 153. Regolamento recante disposizioni per il controllo della fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti al regime delle accise, nonché per l'effettuazione della vigilanza fiscale sugli alcoli metilico, propilico ed isopropilico e sulle materie prime alcoligene.

Depositi fiscali di vino – tabelle di taratura.

Si fa seguito alla nota prot. 2339.02 del 16.10.2002 , relativa all'oggetto, con la quale sono stati indicati taluni adempimenti relativi all'applicazione dell'art. 1 comma 2 del decreto ministeriale in oggetto.

Al riguardo, tenuto conto della richiesta di precisazioni avanzata da una Confederazione del settore, si fa presente quanto segue.

La data entro la quale deve essere comunicata, agli uffici competenti ( UTF o Uffici delle dogane ove istituiti), la capacita' totale dei singoli recipienti superiori ai 10 ettolitri, che le ditte dichiarino essere sempre completamente pieni o completamente vuoti, è quella del 21.12.2002 ( termine peraltro gia' presente nella nota prot. 4769 del 21.12.2001 ).

Attualmente, l' obbligo della presentazione delle tabelle di taratura resta fermo solo per i serbatoi per i quali non ricorra la condizione di essere sempre completamente pieni o completamente vuoti e per il serbatoio di

“idonea capacita’ geometrica” che, in caso di necessita’, consenta di accertare, per semplice travaso, il quantitativo di vino, presente all’interno di altri serbatoi o contenitori dei quali è conosciuta la sola capacita’ totale.

Il termine per la presentazione di tali tabelle di taratura, con le modalita’ di cui alla citata nota prot. 2339.02, è quello del 30.09.2003.

Infine, per quanto attiene la redazione delle tabelle di taratura predette , non puo’ che ribadirsi quanto gia’ esposto nella richiamata nota prot. 2339.02 del 16.10.2002.

*Il Direttore dell’Area Centrale*  
Dott. Ing. Walter De Santis